



REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA
REGIONALE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE
AREA DI COORDINAMENTO SVILUPPO RURALE
SETTORE SVILUPPO DELL'IMPRESA AGRICOLA E
AGROALIMENTARE

Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: Roberto Pagni

Decreto	N° 5678	del 29 Novembre 2010
----------------	----------------	-----------------------------

Publicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Allegati n°: 0

Oggetto:

Reg. Ce 1698/05 - PSR 2007-2013. Misura 123 - sottomisura a) "Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli" - Fase4 (annualità 2011). Modifiche al bando approvato con decreto n. 3998 del 06/08/2010.

Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006

Atto certificato il 02-12-2010

Atti Collegati:

	<i>Numero di adozione</i>	<i>Data</i>	<i>Tipo di intervento</i>
Decreto soggetto a solo controllo amministrativo	3998	06-08-2010	Modifica

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale” ed in particolare l'art. 2, comma 4;

Vista la L.R. 8 gennaio 2009 n. 1, sopra citata, ed in particolare l'art. 9 che definisce le competenze del Responsabile del Settore;

Visto il decreto del D.G. della Direzione "Competitività del Sistema regionale e sviluppo delle competenze" n. 5192 del 26 ottobre 2010, avente per oggetto il riassetto della Direzione Generale, con il quale il sottoscritto Dirigente Roberto Pagni è nominato responsabile del Settore “Sviluppo dell'Impresa Agricola ed Agroalimentare”;

Visto il Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005 e s.m.i, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il Regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 e s.m.i, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

Visto il Regolamento CE n. 1975/2006 della Commissione, del 07 dicembre 2006 e s.m.i, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE 1698/05 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Considerata la versione 6 del testo del PSR del 2007/2013, inviata tramite l'interfaccia informatica SFC alla Commissione Europea in data 7.6.2010, successivamente all'espletamento della procedura di informazione e consultazione del Comitato di Sorveglianza del PSR 2007/13, avvenuta in data 29.4.2010;

Tenuto conto delle osservazioni alla proposta di modifica formulate dalla Commissione europea in data 4.8.2010 con nota Ares(2010)487009;

Considerata la versione 6 del PSR 2007/13 rivista al fine di recepire le osservazioni di cui sopra e inviata ai servizi della Commissione europea tramite interfaccia informatica SFC in data 22.9.2010;

Vista la nota Ares(2010)688005 del 12.10.2010 con la quale i servizi della Commissione europea comunicano l'accettazione della proposta di modifica della versione 6 del PSR 2007/2013;

Vista la DGR n. 918 del 2/11/2010 con la quale la Regione prende atto dell'accettazione da parte della Commissione UE della sesta versione del PSR 2007/2013;

Vista la DGR n. 685 del 19/07/2010, integrata e modificata dalle DGR n. 801 del 06/09/2010 e n. 992 del 22/11/2010, con la quale è stato approvato il Documento di Attuazione Regionale (DAR);

Visto il decreto dirigenziale n. 3998 del 6/08/2010 con il quale è stato approvato il bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali relative all'attuazione della misura 123-sottomisura a) “Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli” per la fase 4 (annualità 2011);

Considerato che tra le modifiche apportate al PSR versione 6 è stata inserita la possibilità di concedere il sostegno nell'ambito del settore "olive e olio di oliva" anche ai progetti rivolti alla trasformazione e commercializzazione dell'olio di sansa di oliva;

Considerato che con la DGR n. 992/ del 22/11/2010, sopra richiamata, è stato concesso di accedere ai fondi riservati ai tabacchicoltori anche a soggetti equiparati agli stessi tabacchicoltori purché siano in una delle condizioni previste al paragrafo 2.10 "Destinazione dei fondi derivanti dall'OCM tabacco";

Ritenuto opportuno adeguare il bando in oggetto alle modifiche di cui sopra permettendo la presentazione di domande di aiuto, presentate da soggetti equiparati a "tabacchicoltori" o riferite a investimenti rivolti al comparto olio di sansa di oliva, per un periodo di tempo sufficientemente adeguato dal momento che il bando stesso prevede la scadenza per la presentazione delle domande di aiuto entro il 31 dicembre 2010;

Ritenuto quindi necessario modificare, al fine di rendere le prescrizioni contenute nel bando coerenti con le modifiche introdotte con la DGR n. 992/2010, il seguente paragrafo del bando:

a) paragrafo 2 "Soggetti ammessi a presentare domanda" da modificare nel modo seguente:

- al punto 1 il testo della lettera a) è sostituito con: "*tabacchicoltori, così come definiti nel Documento Attuativo Regionale, approvato con DGR. n. 685 del 19 luglio 2010 e modificato dalle DGR n. 801/2010 e n. 992/2010 (di seguito indicato con il termine DAR), al paragrafo 2.10 - Destinazione dei fondi derivanti dall'OCM tabacco;*";
- al punto 1 inserire nuova lettera d) con il seguente testo: "*soggetti equiparati ai tabacchicoltori, come definiti alla precedente lettera a), se soddisfano quanto previsto dalla DGR n. 992/2010, paragrafo 2.10 - Destinazione dei fondi derivanti dall'OCM tabacco.*";
- sostituire l'ultimo capoverso del punto 1 dopo la nuova lettera d) con: "*Ai fini del presente bando con il termine "tabacchicoltori" sono compresi oltre ai soggetti di cui alla lettera a) anche quelli indicati alla lettera d).*";

Ritenuto altresì necessario modificare i seguenti paragrafi del bando, al fine di rendere le prescrizioni contenute nel bando coerenti con le modifiche introdotte con la versione 6 del PSR facendo riferimento con il termine "materia prima" non solo alle olive ma anche alla sansa:

a) paragrafo 3.2 "Vantaggi per i produttori agricoli di base" da modificare due punti nel modo seguente:

- al punto 3 sostituire il testo con :"*Limitatamente alla trasformazione nel settore "Olive e olio di oliva", ai fini della dimostrazione della partecipazione adeguata e duratura dei produttori di base ai vantaggi economici, deve essere assunta da parte dell'impresa richiedente una dichiarazione di impegno per tutto il periodo di mantenimento del vincolo, così come disposto al successivo punto 5, che almeno il 51% della materia prima trasformata nell'impianto oggetto di aiuto sia di provenienza diretta dei produttori agricoli di base.*";
- al punto 6 lett. c) seconda alinea sostituire il testo con: "*- idonea documentazione d'accompagnamento alla suddetta dichiarazione consistente nella predisposizione di tabelle riepilogative, sulla base delle fatture emesse dall'impresa beneficiaria per la lavorazione della materia prima, attestanti la quantità totale di materia prima lavorata nell'impianto oggetto di aiuto e la quantità di materia prima lavorata di provenienza diretta dei produttori agricoli di base con l'indicazione dei medesimi*";

b) paragrafo 4 "Settori di intervento" alla quarta alinea da modificare nel modo seguente:

" - Olive e olio di oliva (limitato all'olio di oliva extravergine e olio di sansa di oliva)";

Considerato opportuno correggere un mero errore materiale al paragrafo 8.1 “Impegni dalla presentazione della domanda di aiuto fino al pagamento” eliminando la lettera e) perché indicante un impegno per il richiedente già previsto alla precedente lettera c) dello stesso paragrafo;

DECRETA

1. Di approvare, per le motivazioni richiamate in premessa, la seguente modifica al bando della misura 123 – sottomisura a) approvato con decreto n. 3998 del 06/08/2010, così come di seguito indicato:
 - a) al paragrafo 2 “Soggetti ammessi a presentare domanda” al punto 1 il testo della lettera a) è così sostituito:

“ tabacchicoltori, così come definiti nel Documento Attuativo Regionale, approvato con DGR. n. 685 del 19 luglio 2010 e modificato dalle DGR n. 801/2010 e n. 992/2010 (di seguito indicato con il termine DAR), al paragrafo 2.10 - Destinazione dei fondi derivanti dall’OCM tabacco;”;
 - b) al paragrafo 2 “Soggetti ammessi a presentare domanda” al punto 1 inserire nuova lettera d):

“d) soggetti equiparati ai tabacchicoltori, come definiti alla precedente lettera a), se soddisfano quanto previsto dalla DGR n. 992 del 22 novembre 2010, paragrafo 2.10 - Destinazione dei fondi derivanti dall’OCM tabacco.”;
 - c) al paragrafo 2 “Soggetti ammessi a presentare domanda” al punto 1, l’ultimo capoverso dopo la nuova lettera d) è così sostituito:

“Ai fini del presente bando con il termine “tabacchicoltori“ sono compresi oltre ai soggetti di cui alla lettera a) anche quelli indicati alla lettera d).”;
 - d) al paragrafo 3.2 “Vantaggi per i produttori agricoli di base”, al punto 3 il testo è così sostituito:

“Limitatamente alla trasformazione nel settore “Olive e olio di oliva”, ai fini della dimostrazione della partecipazione adeguata e durata dei produttori di base ai vantaggi economici, deve essere assunta da parte dell’impresa richiedente una dichiarazione di impegno per tutto il periodo di mantenimento del vincolo, così come disposto al successivo punto 5, che almeno il 51% della materia prima trasformata nell’impianto oggetto di aiuto sia di provenienza diretta dei produttori agricoli di base.”;
 - e) al paragrafo 3.2 “Vantaggi per i produttori agricoli di base”, al punto 6 lett. c) seconda alinea, il testo è così modificato:

“- idonea documentazione d’accompagnamento alla suddetta dichiarazione consistente nella predisposizione di tabelle riepilogative, sulla base delle fatture emesse dall’impresa beneficiaria per la lavorazione della materia prima, attestanti la quantità totale di materia prima lavorata nell’impianto oggetto di aiuto e la quantità di materia prima lavorata di provenienza diretta dei produttori agricoli di base con l’indicazione dei medesimi;”;
 - f) al paragrafo 4 “Settori di intervento”, la quarta alinea è così sostituita:

“ - Olive e olio di’oliva (limitato all’olio di oliva extravergine e olio di sansa di oliva)”;
 - g) al paragrafo 8.1 “Impegni dalla presentazione della domanda di aiuto fino al pagamento” la lett. e) viene eliminata;
2. Di dare mandato ad ARTEA di apportare la suddetta correzione alla modulistica e di applicare il bando così come corretto ai fini della predisposizione della graduatoria preliminare.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell’art. 5 bis comma 1 lett. b) della L.R. n. 23 del 23/04/2007 e s.m.i., e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

Il Dirigente

ROBERTO PAGNI